



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA, LA TUTELA DEL CONSUMATORE E LA NORMATIVA
TECNICA

Div. IX-Politiche europee ed internazionali, cooperazione amministrativa europea e riconoscimento titoli professionali

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, recante “Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania”, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15, recante “Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (“Regolamento IMI”);

VISTA la domanda della SIG.RA SALZA NIKOLOVA, cittadina italiana, volta a richiedere il riconoscimento della qualifica professionale estera, acquisita nella Repubblica di Bulgaria, per l’esercizio in Italia, in qualità di Responsabile tecnico, delle attività di “Installazione Impianti, di cui all’art. 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del DM 37/2008”;

VISTO il Certificato n. 07-00-83/10.11.2021, con cui il CENTRO NAZIONALE DI INFORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE (NACID) del Ministero della Scienza e dell’Istruzione della Repubblica di Bulgaria, ai sensi dell’art. 3, c. 2 dell’Ordinanza sui termini e le condizioni per il rilascio dei certificati relativi alla qualifica professionale acquisita nel territorio della Repubblica di Bulgaria, necessaria per l’accesso o per l’esercizio di una professione regolamentata nel territorio di un altro Stato membro, ha certificato che la Sig.ra SALZA KIRILOVA GROZDANOVA (NIKOLOVA) - Codice anagrafico: 7201082955 - possiede la qualifica professionale di *Ingegnere elettronico*, acquisita con Diploma di laurea magistrale serie TY-A-99, No 000353, N. di reg. 74497, rilasciata il 03.12.1999 dall’Università tecnica — Sofia, nella specialità “*Elettronica*” al livello di istruzione e qualificazione Master; che la qualifica acquisita è conforme ai requisiti della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE sull’attuazione del sistema comune per il riconoscimento dei titoli di formazione di cui al Titolo III, Capo I della Direttiva e che la qualifica professionale corrisponde al quinto livello di qualifica “e” ai sensi dell’articolo 11 della medesima Direttiva;

CONSIDERATO altresì quanto attestato con il predetto Certificato NACID, ossia che il titolare della qualifica ha il diritto di esercitare la professione di *Ingegnere elettronico* nel territorio della Repubblica di Bulgaria, che la professione non è regolamentata sul territorio della Repubblica di Bulgaria, mentre l’istruzione e la formazione necessarie per esercitare tale professione sono disciplinate in tale Stato e che il titolare della qualifica (alla data di rilascio di tale certificato) ha dichiarato l’assenza di sanzioni amministrative imposte relative all’esercizio della professione;

VISTO il Diploma di Laurea del Livello qualificativo “*Magister*” (Protocollo Commissione d’esame statale NO 363/26-04-1999), rilasciato il 3 dicembre 1999 dall’Università Tecnica di Sofia – Facoltà Tecnica di Elettronica e Tecnologie - Specialità: *Elettronica*, conseguendo



la qualificazione professionale di “*Ingegnere di Elettronica – specializzazione: Microelettronica*”-

CONSIDERATO che per tale titolo è stato presentato il *Certificato Accademico*, rilasciato dalla medesima Università di Sofia, per certificare il periodo e la frequenza al relativo corso di studi di Magister nella specialità di Elettronica, comprensivo anche dell'elenco degli esami sostenuti nelle discipline seguite;

VISTA la *Dichiarazione di valore in loco n. Reg. Gen. 3/07*, presentata su iniziativa della richiedente, con cui l'Ambasciata d'Italia a Sofia ha dichiarato che il titolo denominato *Diploma za vishe obrazovanie*” Serie TY-A-99 N. Reg. 74497/03.12.1999, conferito in data 03.12.1999 alla Sig.ra SALZA KIRILOVA GROZDANOVA (NIKOLOVA) dall'Università Tecnica di Sofia è autentico ed è stato conseguito a seguito di un corso di studi con durata legale di cinque anni accademici, con il superamento di tutti gli esami del corso, la discussione della tesi di laurea e l'esame di stato; che il titolo è un diploma di laurea di secondo livello, in base all'ordinamento vigente nella Repubblica di Bulgaria (Legge sull'Istruzione Superiore GU n. 112 del 27.12.1995 e successive modifiche e integrazioni) e che dà diritto al grado accademico di *Magister* nella specialità ‘*Elettronica*’, con qualifica professionale ‘*Ingegnere di elettronica*’;

CONSIDERATO che la medesima Dichiarazione di valore in loco n. Reg. Gen. 3/07 informa anche che il predetto titolo universitario ha validità in tutto il territorio nazionale della Repubblica di Bulgaria, che, in base all'ordinamento locale è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di “*Ingegnere di elettronica*”, come risulta dalla Legge dell'Istruzione Superiore, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 27.12.1995 e dal Registro Statale dei gradi di istruzione e qualifica, approvato con il DM n. 86 del 12.03.1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.24 del 1997, che in tale Stato non esiste l'ordine professionale degli “*Ingegneri di elettronica*” e pertanto il diploma è l'unico documento che certifica l'abilitazione all'esercizio della professione e che l'Autorità di Stato competente a vigilare sull'accesso alla professione è il Ministero dell'Istruzione e della Scienza;

VISTO che la richiedente non ha comprovato il possesso di esperienza professionale estera acquisita nella Repubblica di Bulgaria in nessuna delle attività di impiantistica richieste;

CONSIDERATO che l'attività lavorativa alle dipendenze di un'impresa italiana di settore è stata dapprima svolta dall'interessata in qualità di “*Addetta alle vendite e acquisto di materiali*” con CCNL Applicato al Commercio e dal 01.09.2021 con qualifica di *Responsabile elaborazione e realizzazione progetti* con contratto del settore TERZIARIO CONFCOMMERCIO, non è idonea per una favorevole valutazione;

VISTE le informazioni ottenute dall'Autorità di Coordinamento della Repubblica di Bulgaria con IMI n. 362638, attestanti che la qualifica professionale di *Ingegnere elettronico* acquisita con il *Diploma di Laurea Magistrale - qualificazione professionale di “Ingegnere di Elettronica – specializzazione: Microelettronica”* è conforme ai requisiti della Direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla Direttiva 2013/55/UE; che corrisponde al quinto livello di qualifica “e” dell'articolo 11 della direttiva; che il titolare della qualifica ha il diritto di esercitare la professione di *Ingegnere elettronico* nel territorio della Repubblica di Bulgaria; che la professione non è regolamen-



tata e che l'istruzione e la formazione necessarie per esercitare la professione sono regolamentate ed infine che il titolare della qualifica dichiara che alla data di rilascio del certificato non vi sono sanzioni amministrative imposte relative all'esercizio della professione;

VISTO altresì che la medesima Autorità IMI di Coordinamento della Repubblica di Bulgaria ha informato che *“le attività professionali coperte dalla professione acquisita dal candidato/ingegnere elettronico sono illustrate in dettaglio nella classificazione internazionale tipo delle professioni (ISCO-08) del gruppo di unità 2152, che [...] la Sig.ra Salza Nikolova in Bulgaria può esercitare la professione di Ingegnere Elettronico ed è pertanto abilitata a svolgere l'attività professionale di installazione di impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere e che i documenti allegati dal Ministero dello Sviluppo Economico alla riferita richiesta IMI n. 362638 non certificano l'appartenenza a un'associazione o a un'organizzazione professionale”*;

CONSIDERATO che l'elenco delle competenze professionali, fornito da ultimo dall'Autorità bulgara IMI, riguarda *i risultati dell'apprendimento stabiliti nel programma di master in elettronica*, non dà evidenza di una formazione regolamentata acquisita né relativamente all'installazione degli impianti elettrici, né relativamente alle altre tipologie di installazione di impianti per l'esercizio delle quali la Sig.ra Salza Nikolova ha chiesto il riconoscimento di qualifica estera;

SENTITA l'Associazione di categoria CNA Installazione Impianti;

VALUTATO, sulla base delle citate premesse ed ai sensi del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 - CAPO II – REGIME GENERALE – art. 18-21, che il predetto titolo di qualifica professionale è idoneo a consentire in Italia l'esercizio delle attività di installazione e manutenzione di impianti ad uso civile, di cui all'art. 1, comma 2, lettera b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;

VALUTATO che sulla base della documentazione agli atti e delle informazioni fornite dall'Autorità di Coordinamento bulgara (NACID), il titolo di qualifica professionale documentato non è specificatamente orientato all'esercizio delle attività corrispondenti a quelle dell'art. 1, co. 2, lettere a)-c)-d)-e)-f)-g) del citato D.M. 37/2008, di cui l'interessata chiede il riconoscimento in Italia;

CONSIDERATO che il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n 0225418 del 13-luglio 2022, ha comunicato alla Sig.ra Salza NIKOLOVA, a norma dell'art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, i motivi ostativi al riconoscimento della qualifica professionale estera richiesto per l'esercizio in Italia delle attività professionali di cui all'art. 1, comma 2, lettere a)-c)-d)-e)-f)-g) del DM 37/2008;

CONSIDERATO che la richiedente si è avvalsa della facoltà di controdeduzione, prevista dal citato art. 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, trasmettendo una nota di richiesta chiarimenti, acquisita agli atti con Prot. MISE n. 0227385 del 15 luglio 2022;

VISTA la nota prot. 0234424 del 25 luglio 2022 con cui il Ministero dello Sviluppo Economico ha reso gli elementi di risposta alla Sig.ra Salza Nikolova ed ha ribadito la valutazione conclusiva già espressa con la citata nota del 13.7.2022;



TENUTO CONTO che l'imposta di bollo di € 32,00 è stata corrisposta dall'interessata, in data 15 LUGLIO 2021, con bonifico bancario eseguito da INTESA SANPAOLO alla Tesoreria dello Stato codice IBAN IT07Y0100003245348008120501 presso BIC: BITAITRRENT Banca d'Italia, secondo le istruzioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 0111398 del 14 luglio 2016, in risposta all'interpello n. 954-224/2016 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

DECRETA

Articolo 1

1. Alla Sig.ra Salza NIKOLOVA, cittadina bulgara, nata a DUPNITSA (Bulgaria) l'8 gennaio 1972, sulla base delle citate premesse ed ai sensi del Decreto Legislativo n. 206/2007 e s.m.i - Capo II - Regime generale - articoli 18-21, è riconosciuto il titolo di qualifica professionale di *Ingegnere elettronico*, conseguito in Bulgaria, quale titolo di qualifica valido per l'esercizio in Italia dell'attività di installazione impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b) impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37.

2. Per le motivazioni esposte in premessa alla Sig.ra Salza NIKOLOVA è invece respinta la domanda di riconoscimento per l'esercizio in Italia delle attività di installazione impianti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a), lett. c), lett. d), lett. e), lett. f) e lett. g), del citato titolo di qualifica professionale di *Ingegnere elettronico*, conseguito in Bulgaria;

3. Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dello Sviluppo Economico: www.mise.gov.it, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69.

4. Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni

IL DIRETTORE GENERALE
(Avv. Loredana GULINO)

Roma,